

SERVIZIO BIODIVERSITA'

**PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC IT3310009
MAGREDI DEL CELLINA**

Allegato 11

*Valutazione delle osservazioni al Piano di gestione
adottato*



Piano di gestione approvato

Marzo 2019

Tabella delle osservazioni al PDG adottato

N°	Prot	Data	Proponente l'osservazione	Misura vigente	Sintesi delle osservazioni	Motivazione e commenti	Esito osservazioni	Nuova misura o misura aggiornata
1	DGEN-GEN-2018-21273-A	25.06.2018	Az. Agr. Quinta della Luna	REA29 - Serre e altre strutture insediative Non sono consentiti nuovi insediamenti abitativi e agricoli (compresi gli allevamenti industriali e le serre non removibili). Per le serre removibili (tunnel in materiale plastico trasparente) superiori a 100 mq è comunque prevista la Valutazione di Incidenza	Nelle osservazioni e commenti si esplicita che la misura negatoria si riferisca a "nuovi insediamenti". Atteso che il termine insediamento è assolutamente interpretabile, e può essere inteso sia come nuova edificazione che come altra lettura, ovvero nuovo edificio in contesto esistente, è indispensabile che il PDG espliciti con chiarezza il punto. Può infatti essere necessaria la realizzazione di una cabina di pompaggio acque irrigue, ovvero una cabina elettrica, ovvero manufatti tecnici necessari all'operatività delle strutture produttive esistenti, sia in prossimità, in adiacenza, ovvero in ampliamento rispetto al contesto moderno già edificato, sia nuovi edifici sul territorio tutelato. Il rimando ai PRGC dei Comuni, in vigore alla data odierna o meno, non può essere considerato risolutivo quale approccio alla problematica in esame, in quanto dovrà essere il PRGC ad adeguarsi allo strumento del PDG. Si ritiene doveroso quindi chiarire se e come il PDG intenda entrare nelle problematiche relative ai fabbricati ed alle attività esistenti, in quanto lo stesso sembra non voler prendere atto e tanto meno trattare le problematiche delle attività esistenti; attività che, a parere dello scrivente, devono poter avere la possibilità di effettuare gli interventi edilizi necessari e minimi per l'esercizio dell'attività, ovvero un indirizzo per il Pianificatore. Questo indirizzo dovrebbe dare la possibilità di garantire la sopravvivenza delle imprese che esercitano l'attività agricola all'interno del contesto oggetto di tutela.	La misura è stata precisata chiarendo la possibilità già prevista di interventi edilizi e urbanistici sul patrimonio edilizio esistente nelle relative aree di pertinenza.	Osservazione accolta	REA29 - Serre e altre strutture insediative Non sono consentiti nuovi insediamenti abitativi e agricoli (compresi gli allevamenti industriali e le serre non removibili). Per le serre removibili (tunnel in materiale plastico trasparente) superiori a 100 mq è comunque prevista la Valutazione di Incidenza. Sono consentiti gli interventi edilizi e urbanistici nelle aree di pertinenza degli insediamenti esistenti sulla base dei criteri e dei parametri previsti dagli strumenti urbanistici.
2	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	REA06 - Punti d'acqua - Tutela passiva Divieto di captazione idrica per usi privati, anche agricoli, nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 31 luglio dagli stagni naturali, dalle olle e dai fontanili.	Non pare ragionevole vietare l'utilizzo di accumuli artificiali realizzati a scopi irrigui a cura e spese degli agricoltori, finalizzati all'irrigazione delle colture.	Si vieta la captazione in uno specifico periodo da stagni naturali, dalle olle e dai fontanili e non nelle strutture artificiali appositamente realizzate quali vasche o canali di irrigazione. Pertanto l'osservazione è non pertinente rispetto ai contenuti delle misure di conservazione del piano.	Osservazione non valutabile	<i>Nessuna modifica alla misura</i>
3	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	REA11 - Movimenti terra - morfologia terreno Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore del Sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria dei terreni coltivati che non costituiscono habitat di interesse comunitario. Sono vietati gli interventi che comportano il riporto di terra su habitat di interesse comunitario, l'eliminazione di siepi e di fasce boscate, lo spietramento ad una profondità superiore ai 20 cm, le modifiche al reticolo idrico e rischi di prosciugamento delle aree umide. Sono consentiti i livellamenti autorizzati o svolti dal soggetto gestore finalizzati al ripristino e riqualificazione degli habitat.	Lo spietramento e le lavorazioni devono essere consentite entro l'orizzonte di aratura, ovvero 40 - 50 cm dal piano campagna. I livellamenti per impianto o reimpianto delle colture arboree devono essere consentiti al pari di quelli previsti per i seminativi.	La prima parte della misura non tratta il tema dell'aratura o delle lavorazioni ma solo il tema dello spietramento. In accoglimento all'osservazione lo spietramento viene vietato oltre i 40 cm; a tal proposito si rammenta che il comma d) dell'art. 2 della L.R. 12/2016 che disciplina l'attività estrattiva pone i limiti di asporto di materiale litoido di 2.000 mc. I livellamenti per impianto o reimpianto delle colture arboree sono già consentiti ma per maggiore comprensione vengono esplicitamente citati nella misura di conservazione.	Osservazione accolta	REA11 - Movimenti terra - morfologia terreno Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore del Sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per impianti di arboricoltura e gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria dei terreni coltivati, che non costituiscono habitat di interesse comunitario. Sono vietati gli interventi che comportano il riporto di terra su habitat di interesse comunitario, l'eliminazione di siepi e di fasce boscate, lo spietramento ad una profondità superiore ai 40 cm, le modifiche al reticolo idrico e rischi di prosciugamento delle aree umide. Sono consentiti i livellamenti autorizzati o svolti dal soggetto gestore finalizzati al ripristino e riqualificazione degli habitat.
4	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	REA15 - Divieto di pascolo suino. L'allevamento brado dei suini non è ammesso su habitat di interesse comunitario. Su altri habitat è sempre necessaria verifica di significatività o valutazione d'incidenza.	Si richiede il rimborso delle spese per la verifica di significatività o valutazione d'incidenza e il pagamento dell'eventuale vincolo.	La verifica di significatività dell'incidenza disciplinata con DGR 1323/2014 non comporta spese aggiuntive per l'azienda che la presenta in quanto non viene richiesta alcuna relazione tecnica di supporto. La valutazione d'incidenza è una previsione di legge (DPR 357/1997) a tutela di un bene generale e pertanto non soggetta a rimborsi. Il divieto di pascolo di suini su habitat di interesse comunitario considera il fatto che la conservazione di tali habitat è un obbligo che deriva dalla applicazione della Direttiva "Habitat" a prescindere dall'adozione delle misure del presente piano.	Osservazione non accoglibile	<i>Nessuna modifica alla misura</i>
5	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2019	Associazione Uomo, Natura ed Energia	REA18 - Utilizzo di concimi, fitosanitari e liquami su habitat. Divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, concimi chimici di sintesi e divieto di spargimento di liquami, deiezioni avicole e digestati su tutti gli habitat di interesse comunitario; per la concimazione dell' habitat 6510 (prati da sfalcio) vale quanto già specificato nella relativa misura di conservazione.	Specificare cosa si intende esattamente per habitat di "Direttiva" ed eventualmente prevedere indennità	La misura è già stata corretta d'ufficio sostituendo il termine di "Habitat di interesse comunitario" al posto di "Habitat di Direttiva"	Osservazione già accolta	<i>Nessuna modifica alla misura</i>
6	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	REA20 - Fasce tampone Obbligo di realizzare una fascia tampone con siepi larghe almeno 4 m comprensiva della relativa fascia a prato per i frutteti e vigneti di nuova realizzazione. Nella fascia tampone è fatto divieto dell'uso di fertilizzanti, ammendanti e prodotti fitosanitari.	Non si comprendono le caratteristiche della siepe e della fascia tampone. Si chiede quale rapporto debba esistere tra la superficie a prato e quella a siepe. Si chiede di prevedere una adeguata indennità per il vincolo posto.	La misura è stata riscritta con la finalità di renderla maggiormente comprensibile. La riscrittura ha visto l'integrazione con alcuni elementi della REA33 che viene così eliminata	Osservazione accolta	REA20 - Nuovi vigneti o frutteti - fasce tampone La realizzazione di nuovi vigneti o frutteti con superficie unitaria superiore a 3 ettari deve prevedere il mantenimento di una fascia tampone perimetrale di 4 metri in cui realizzare una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone e per la rimanente parte mantenuta a prato. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti siepi o formazioni arboree naturali perimetrali. Per nuovi vigneti o frutteti di dimensione superiore a 6 ettari vanno realizzate delle fasce tampone interne di dimensione e caratteristiche uguali a quelle perimetrali affinché ogni singola parte di vigneto o frutteto non sia superiore a 3 ettari. E' consentita la sola agricoltura con metodo biologico e nelle fasce tampone non è consentito l'uso di fertilizzanti, ammendanti e prodotti fitosanitari.
7	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	REA23 - OGM Divieto di coltivazione di piante OGM di qualsiasi specie, cultivar e sottospecie	La misura appare contraddittoria dal momento che da un lato la Regione FVG incentiva, soprattutto nell'ambito dei SIC, la coltivazione biologica, dall'altro escludendo l'eventuale impiego di melo resistente alla ticchiolatura e vite resistente alla peronospora (che potrebbero anche essere OGM) si ostacola una eventuale conversione al biologico. Appare opportuna una valutazione caso per caso e non una esclusione a priori dell'OGM considerando che le più recenti ricerche scientifiche escludono rischi legati all'OGM. Prevedere una adeguata indennità per il vincolo posto.	In attesa di dati studi scientifici più aggiornati sulla coltivazione di OGM si conferma il vincolo precauzionale di non coltivazione secondo i motivi segnalati nella scheda descrittiva della Misura stessa. Per quanto riguarda la produzione biologica il regolamento europeo 834/2007 art. 4 esclude l'impiego di OGM. La contaminazione accidentale con OGM può essere al massimo dello 0.9%.	Osservazione non accoglibile	<i>Nessuna modifica alla misura</i>

Tabella delle osservazioni al PDG adottato

N°	Prot	Data	Proponente l'osservazione	Misura vigente	Sintesi delle osservazioni	Motivazione e commenti	Esito osservazioni	Nuova misura o misura aggiornata
8	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	<u>REA29 - Serre ed altre strutture insediative</u> Non sono consentiti nuovi insediamenti abitativi e agricoli (compresi gli allevamenti industriali e le serre non removibili). Per le serre removibili (tunnel in materiale plastico trasparente) superiori a 100 mq è comunque prevista la Valutazione di Incidenza	Si specifichi se il vincolo si estende all'adeguamento, manutenzione ed ampliamento anche funzionale degli insediamenti abitativi ed agricoli ed in caso affermativo in che misura. Si reitera la domanda, e si chiede se l'ampliamento delle strutture esistenti sia da considerarsi nuovo insediamento. Si richiede il rimborso delle spese per la valutazione di incidenza e il pagamento del vincolo posto, attesa la particolare incisività dei costi sottesi.	La misura è stata precisata chiarendo la possibilità già prevista di interventi edilizi e urbanistici sul patrimonio edilizio esistente nelle relative aree di pertinenza. La verifica di significatività dell'incidenza disciplinata con DGR 1323/2014 non comporta spese aggiuntive per l'azienda che la presenta in quanto non viene richiesta alcuna relazione tecnica di supporto. La valutazione d'incidenza è una previsione di legge (DPR 357/1997) a tutela di un bene generale e pertanto non soggetta a rimborsi.	Osservazione accolta	<u>REA29 - Serre e altre strutture insediative</u> Non sono consentiti nuovi insediamenti abitativi e agricoli (compresi gli allevamenti industriali e le serre non removibili). Per le serre removibili (tunnel in materiale plastico trasparente) superiori a 100 mq è comunque prevista la Valutazione di Incidenza. Sono consentiti gli interventi edilizi e urbanistici nelle aree di pertinenza degli insediamenti esistenti sulla base dei criteri e dei parametri previsti dagli strumenti urbanistici.
9	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	<u>REA33 - Nuovi frutteti e vigneti</u> Per ciascun appezzamento a seminativo o set-aside, di cui si chiede la trasformazione a vigneto o a frutteto, a prescindere dalla superficie richiesta, può essere autorizzata la conversione di una superficie non superiore ai 3 ha e sarà ammessa soltanto la coltivazione in agricoltura biologica. Ciascun appezzamento di 3 ettari dovrà avere una fascia tampone esterna con siepi larghe almeno 4 m comprensive della relativa fascia a prato e mantenere l'inerbimento interfilare. L'intervento va comunque sottoposto a valutazione d'incidenza.	Specificare cosa si intende per "unico appezzamento" e in che percentuale sulla totalità della superficie aziendale sia consentita la trasformazione culturale. Specificare se la realizzazione di fascia tampone consente di destinare una superficie superiore (multiplo) rispetto ai tre ettari originari. In ogni caso si rimanda alla premessa, che senza conoscere la collocazione degli habitat di cui all'istituzione del SIC, non si può procedere alla corretta valutazione di incidenza. Si richiede il rimborso delle spese per la valutazione di incidenza e il giusto pagamento del vincolo posto. Si chiede inoltre come comportarsi con le nuove cultivar di viti o piante da frutto modificate per resistere alle malattie e dunque idonee ad essere inserite nel biologico in quanto non necessitano di trattamenti. Si segnala che la conduzione biologica dei vigneti alla luce di recenti studi ha rivelato importanti accumuli di metallo rame negli strati superficiali del suolo, problematica mancante nelle conduzioni integrate. Si contesta che la conduzione biologica rappresenti un minore impatto sul terreno nel tempo in forza dei progressivi accumuli di metalli pesanti. E' comunque indispensabile specificare con esattezza a quali delle plurime definizioni di APPEZZAMENTO si voglia fare riferimento: è evidente che l'indeterminatezza attribuisce agli uffici Regionali (essendo comunque prevista una valutazione di incidenza) una inaccettabile e arbitraria facoltà di interpretare la norma a proprio piacimento. Se la norma viene chiarita in maniera esaustiva, si ritiene non sia necessaria la valutazione di incidenza ambientale.	La misura è stata eliminata in virtù della parziale sovrapposizione con la misura REA20. Quest'ultima è stata integrata negli aspetti ritenuti importanti. Si precisa che l'allegato 3 riporta la collocazione degli habitat di interesse comunitario. La verifica di significatività dell'incidenza disciplinata con DGR 1323/2014 non comporta spese aggiuntive per l'azienda che la presenta in quanto non viene richiesta alcuna relazione tecnica di supporto. La valutazione d'incidenza è una previsione di legge (DPR 357/1997) a tutela di un bene generale e pertanto non soggetta a rimborsi.	Osservazione accolta	misura eliminata
10	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	<u>REDO1 - Circolazione mezzi a motore</u> Divieto di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per il recupero di capi ungulati abbattuti nell'ambito delle azioni di caccia, per operazioni di manutenzione e gestione delle strutture di interesse pubblico e per interventi di ripristino naturalistico, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto. Divieto di manifestazioni motoristiche. Il soggetto gestore, può autorizzare l'accesso tramite provvedimento di cui all'art. 10 comma 11 della LR 7/2008, su specifici tracciati per finalità di studio, ricerca e documentazione con finalità naturalistiche, promozionali e di divulgazione delle peculiarità storiche, culturali, ecologiche del sito. E' consentita una velocità massima di 30 Km/h al fine di evitare il disturbo alla fauna e agli habitat (rumore e sollevamento di polveri).	Ferme restando le norme codicistiche in materia di accesso a strade e sentieri, si chiede di specificare in che modo si vuole attuare l'autorizzazione del soggetto gestore all'accesso sulle proprietà private per motivi di studio, promozionale-divulgativo.	La Misura proposta specifica le modalità ed i termini del rilascio dell'eventuale autorizzazione: "Il soggetto gestore, può autorizzare l'accesso tramite provvedimento di cui all'art. 10 comma 11 della LR 7/2008, su specifici tracciati per finalità di studio, ricerca e documentazione con finalità naturalistiche, promozionali e di divulgazione delle peculiarità storiche, culturali, ecologiche del sito". Tale autorizzazione non supera le prerogative in materia di proprietà privata.	Osservazione accolta	Nessuna modifica alla misura
11	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	<u>IAA07 - Mantenimento prati-tutela avifauna</u> Il soggetto gestore può vietare o prescrivere tramite provvedimento, di cui all'art. 10 comma 11 della L.R. 7/2008, il ritardo dello sfalcio in determinate aree e in determinati periodi qualora si rilevi la presenza di attività riproduttive o di roost di specie di Allegato I di Direttiva Uccelli.	Prevedere una adeguata indennità per il vincolo posto. Vecchia Misura IAA 09.0 applicazione di tecniche di sfalcio poco invasive - attesa la maggiore difficoltà della raccolta, deve essere prevista una adeguata indennità per la diminuita redditività e per il maggiore impiego di mezzi.	Qualora segnalata la presenza di siti di nidificazione o "roost" () di una specie protetta, corre l'obbligo in base alle direttive Habitat e Uccelli di evitare la distruzione o il danneggiamento di tali siti. Tali aree storicamente si localizzano nelle aree demaniali che hanno le caratteristiche ecologiche per ospitare siti di nidificazione o roost. Pertanto si accoglie parzialmente l'osservazione precisando che la misura si applica solo sulle aree demaniali.	Parzialmente accolta	<u>IAA07 - Mantenimento prati-tutela avifauna</u> Il soggetto gestore può vietare o prescrivere tramite provvedimento, di cui all'art. 10 comma 11 della L.R. 7/2008, il ritardo dello sfalcio in determinate aree e in determinati periodi qualora si rilevi la presenza di attività riproduttive o di roost di specie di Allegato I di Direttiva Uccelli. Tale misura si applica sulle aree demaniali e la stessa previsione potrà essere inserita nella relativa concessione demaniale.
12	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	<u>IAGo1 - Realizzazione di un sistema integrato per la fruizione naturalistica del sito</u> Creazione di un sistema integrato per la fruizione naturalistica del Sito che preveda il collegamento di sentieri e percorsi attrezzati (esistenti e di nuova realizzazione), centri visite ed ogni altro elemento che possa consentire una fruizione "controllata" e sostenibile e possa essere strumentale alla realizzazione di attività di educazione ambientale e divulgazione da svolgere sia in adeguate strutture, sia "sul campo". L'azione in particolare prevede l'individuazione di una rete di percorsi e sentieri per la visita della ZSC. La rete dovrà essere progettata integrando quanto già esistente. A tal fine potranno prevedersi: segnaletica stradale utile a richiamare l'attenzione del potenziale visitatore, la realizzazione di apposite mappe di percorsi e carte geografiche tematiche; l'individuazione di tappe di sosta lungo i sentieri per l'approfondimento dei vari aspetti naturali; la progettazione di un percorso autoguidato con cippi e audio-guide, l'allestimento di piccole altane in legno o diaframmi visivi con materiali ecocompatibili per l'osservazione dell'avifauna o di percorsi ciclabili integrati con le ciclovie italiane ed europee e con punti di prelievo delle biciclette, l'individuazione e allestimento di uno o più centri visite con laboratori didattici	Ferme restando le norme codicistiche in materia di accesso a strade e sentieri, si chiede di specificare in che modo si vuole attuare l'accesso sulle proprietà private. Si ribadisce l'osservazione, e si rileva che a tale osservazione non è stata data risposta nella tabella delle osservazioni di cui all'allegato 7.	La rete di accessibilità e fruizione del sito, al 90% demaniale, non necessita di transiti su proprietà private che sono disciplinati da norme codicistiche in materia di accesso a strade e sentieri. Si precisa che per mero errore materiale la risposta analoga alla domanda pervenuta il 05.03.2018 non è comparsa in Allegato 7 alla DGR di adozione.	Osservazione non accoglibile	Nessuna modifica alla misura
13	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	<u>INA03 - Conversione dei seminativi in prati</u> Gli agricoltori vengono incentivati a convertire le superfici a seminativo in prato prevedendo un ulteriore premio aggiuntivo per chi utilizza fiorume locale.	Conversione dei seminativi in prati appare necessario definire i criteri in base ai quali verranno calcolati gli incentivi riconosciuti agli agricoltori	I criteri sono definiti dal regolamento della Sottomisura 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali - Intervento 10.1.4 - Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale del PSR il cui regolamento è sancito con DPREG 084/2016. Si precisa che per mero errore materiale la risposta analoga alla domanda pervenuta il 05.03.2018 non è comparsa in Allegato 7 alla DGR di adozione.	Osservazione non valutabile	Nessuna modifica alla misura

Tabella delle osservazioni al PDG adottato

N°	Prot	Data	Proponente l'osservazione	Misura vigente	Sintesi delle osservazioni	Motivazione e commenti	Esito osservazioni	Nuova misura o misura aggiornata
14	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	<u>INA06 - Indennità per il mantenimento di fasce tampone nei frutteti</u> I proprietari dei fondi interessati ricevono un Indennità Natura 2000 pari ai maggiori costi derivanti dall'obbligo di mantenere e gestire una fascia tampone nei frutteti e nei vigneti di nuova realizzaione od impianto.	Indennità per il mantenimento di fasce tampone nei frutteti appare necessario definire i criteri in base ai quali verranno calcolati gli incentivi riconosciuti agli agricoltori	In criteri saranno definiti dai regolamenti della prossima programmazione comunitaria. Si precisa che per mero errore materiale la risposta analoga alla domanda pervenuta il 05.03.2018 non è comparsa in Allegato 7 alla DGR di adozione.	Osservazione non valutabile	
15	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	Nessuna	In generale si rileva che l'entrata in esercizio idraulico del bacino di Ravedis ha profondamente mutata ed in prospettiva sarà elemento cruciale nell'equilibrio degli habitat oggetto di tutela. L'opera, prevista a scopi irrigui e di regimazione del torrente Cellina di fatto toglierà l'elemento basilare sul quale si sono evoluti gli ecosistemi magredili sia nelle forme primitive che evolute. L'eliminazione delle piene periodiche toglierà al magredo l'elemento di rinnovazione costituito dalla eliminazione periodica della vegetazione dell'alveo, che di conseguenza sarà colonizzato e sempre più trasformato in senso contrario alle normative di tutela.	Essendo il bacino e la diga di Ravedis già esistenti, le presenti misure di conservazione hanno lo scopo di garantire la tutela degli habitat all'interno del sito considerando l'insieme delle pressioni anche esterne al sito. Si segnala comunque che i magredi più evoluti si localizzano in aree comunque non soggette alla diretta dinamica fluviale mentre i magredi più primitivi presentano un substrato talmente povero di sostanza organica che ne limita comunque l'evoluzione verso stadi più maturali.	Osservazione non riferita a specifiche misure di conservazione	Nessuna modifica alla misura
16	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	<u>REA34 - Nuovi impianti di vivaismo viticolo</u> Divieto di nuovi impianti di piante madri e coltivazioni di barbatelle all'interno del sito	Non si comprende il divieto di vivai di piante madri che consentono il mantenimento del suolo senza arature per cicli decennali. Si richiede la motivazione. Il termine nuovi impianti riferito ai barbatellai non è corretto in quanto la conduzione a barbatellaia dura al massimo 2 anni.	La misura è stata corretta d'ufficio in sede di adozione togliendo il termine impianti in riferimento alle barbatelle mantenendo intatto il significato originale. La limitazione all'insediamento di vivai di piante madri è motivato dal notevole uso di trattamenti fitosanitari che incidono negativamente su diverse specie oggetto di protezione a partire dall'entomofauna.	Osservazione già accolta	Nessuna modifica alla misura
17	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	<u>REB05 - Indicazioni per la gestione forestale dei pioppeti golenali.</u> Nelle aree demaniali: obbligo di mantenimento ad alto fusto dei boschi identificati con habitat 92AO (pioppeti fluviali). Nelle aree private: obbligo di mantenimento ad alto fusto con trattamento a fustaia disetanea mediante taglio di curazione o, saltuario, secondo criteri di stabilità. I tagli più consistenti, compresi i tagli a raso, saranno autorizzati dal soggetto gestore esclusivamente per le finalità di recupero di altri habitat d'interesse comunitario (es: 62AO) o, previa Valutazione di Incidenza, tenendo conto dei problemi connessi alla sicurezza fluviale anche in relazione alla locale sezione dell'alveo. E' comunque auspicata la progressiva eradicazione di Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, Reynoutria japonica e Ailanthus altissima. Gli interventi vanno eseguiti tra il 1 settembre e il 15 febbraio.	Si rileva che non esistono pioppeti golenali in quanto non si tratta di alvei propriamente attivi.	L'individuazione degli habitat è fatta su base vegetazionale e secondariamente geomorfologica. Le formazioni boschive che si riscontrano nella porzione sud del sito per abbondanza di pioppo nero e relativa flora del sottobosco sono attribuibili a pioppeti golenali. Essi sono rilevati sia nella Carta degli habitat FVG sia nella Carta degli habitat Natura 2000 (di interesse comunitario). Anche la carta delle tipologie forestali, redatta sulla base di altre metodiche individua nel sito aspetti di tale habitat	Osservazione non accolta	Nessuna modifica alla misura
18	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	OSSERVAZIONE 4 della tabella delle osservazioni (allegato 7)	Le argomentazioni fornite non giustificano in alcun modo la macroscopica differenza fra i dati iniziali come da Formulario Standard e quelli attualmente proposti (segnatamente il passaggio da una superficie coltivata del 15% iniziale senza che venisse indicata la presenza di vigneti, ad una superficie coltivata del 40% attuale). E' evidente che risulta impossibile il confronto tra una mappa - scala 1:5.000 ed una scala 1:50.000. Il confronto dovrebbe essere fatto tra le attuali planimetrie ed i rilievi e studi fatti a suo tempo dall'Università di Trieste. Dati questi ultimi dei quali non si è potuto prendere visione nonostante reiterate richieste.	Come già ampiamente rappresentato e discusso nelle risposte alle medesime osservazioni, l'asserita macroscopica discrepanza rilevata deriva da diversi fattori. Il primo è legato al fatto che l'osservatore, per generare dubbi e confusione su un tema così complesso, mette erroneamente a confronto i dati desunti da due distinte classificazioni territoriali; la prima fa riferimento segnatamente agli Habitat di allegato I della Direttiva, oggetto principale della tutela, la seconda è invece riferita alle "tipologie ambientali" definite sulla base di generiche categorie di uso del suolo. Le due classificazioni non possono quindi in alcun modo essere messe a confronto. Il secondo attiene la modifica e l'evoluzione dei sistemi di classificazione adottati a livello comunitario, nazionale e regionale. La terza, di ordine diverso, riguarda le modifiche intervenute sul sito. Fra gli habitat maggiormente rappresentati nei siti Greto del Tagliamento ci sono habitat ripariali e fluviali (3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea e 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos) estremamente dinamici intrinsecamente soggetti a forti modifiche tra cui in particolare la recente espansione di specie alloctone, segnatamente l'espansione dell'aggressiva ed invasiva "Amorpha fruticosa" che ha compromesso vaste superfici degli habitat citati contribuendo quindi a spiegare una buona parte delle differenze citate dal ricorrente. Tale considerazione è suffragata dal fatto che la stessa Commissione europea ha finanziato alla Regione il progetto Life Magredi Grassland che prevede operazioni di ripristino di Habitat magredili incespugliati e infestati da specie alloctone.	Osservazione non riferita a specifiche misure di conservazione	Nessuna modifica alla misura
19	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	OSSERVAZIONE 5 della tabella delle osservazioni (allegato 7)	Affermare che i limiti posti e utilizzo dal piano di gestione alle coltivazioni dei fondi non implicano un deprezzamento fondiario, risulta assurdo. Come principio generale di estimo, qualunque limitazione all'uso di un bene, comporta una diminuzione di valore del bene stesso. In particolare, le pesanti restrizioni imposte per la trasformazione dei seminativi in frutteti e vigneti (obbligo di coltivazione biologica, fasce di rispetto, limiti di superficie trasformata) rendono assai difficile la vendita di tali terreni, riducendone sostanzialmente il valore. L'affermazione secondo la quale le norme del piano di gestione non obbligherebbero i Comuni ad adeguare il proprio PRGC non risulta condivisibile, in base alle vigenti norme di legge.	Si riporta quanto già espresso in fase di adozione del piano: "La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato, in relazione a beni immobili aventi valore paesistico-ambientale, che la legge può non disporre indennizzi quando i modi ed i limiti imposti attengano, con carattere di generalità per tutti i consociati, e quindi in modo obiettivo, ad intere categorie di beni, e per ciò interessino la generalità dei soggetti con una sottoposizione indifferenziata di essi - anche per zone territoriali - ad un particolare regime secondo le caratteristiche intrinseche del bene stesso. Nello specifico si afferma, nell'osservazione, inoltre che le Misure di conservazione determinano una minore redditività e un deprezzamento fondiario. Non vi sono studi, analisi o documenti scientifici che attestino una effettiva diminuzione del valore dei fondi agricoli ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 regionale. Qualora l'attività agricola si sostanzi anche in attività di tipo agriturismo o commerciale, la presenza di un sito Natura 2000, indice indiscusso europeo di pregio ambientale, può conferire un valore aggiunto alle produzioni o ai servizi offerti. Peraltro attraverso l'elaborazione dei Piani di Gestione è possibile individuare gli interventi ed attività escluse dal procedimento di Valutazione di Incidenza quali ad esempio interventi agro-silvo-pastorali ordinari, tra cui la realizzazione di recinzioni (elettrificate, in legno, a tutela delle colture di pregio), compresi i muretti a secco. I documenti presentati non prevedono inoltre nessun obbligo per i Comuni di adeguare o modificare la classificazione del piano regolatore, di cui non si ravvede la necessità, o il divieto di realizzare pozzi, la cui disciplina dipende comunque da altre disposizioni normative di settore. Il principale vincolo imposto dalle Misure di conservazione della regione biogeografica continentale ai proprietari, conduttori dei fondi nelle aree rurali di pianura risiede nel divieto di distruggere o alterare gli Habitat di interesse comunitario, elencati nell'allegato I della Direttiva. Gli habitat significativamente rappresentati nella Regione biogeografica continentale sono i prati permanenti, le torbiere e alcune brughiere che occupano ormai limitatissime superfici. Per tali habitat il principale rischio di deterioramento o scomparsa è la conversione in seminativi tramite le pratiche agronomiche del dissodamento, aratura, drenaggio (per gli habitat umidi), concimazione o piantumazione di specie arboree da reddito. I maggiori costi o il mancato reddito derivante dal divieto di convertire gli habitat elencati in colture erbacee o arboree maggiormente redditizie sono indennizzati tramite la Misura 12 del PSR, il cui premio è stato determinato sulla base di precisi calcoli agronomici e può ovviamente essere erogato ove sussista il vincolo. Si precisa, infine, che il divieto di conversione degli Habitat pratici in seminativo vige in pianura anche al di fuori della Rete Natura 2000 (si veda la LR 9/05) e, a compensazione, è attiva la partita contributiva di cui alla medesima legge regionale 9/2005. Pertanto, in relazione a tale profilo, non sussiste una condizione di svantaggio differenziato per chi opera dentro i siti. Numerose misure di sostegno del Programma di sviluppo rurale hanno dei criteri di selezione che, in caso di risorse insufficienti, privilegiano il finanziamento delle domande per il sostegno di aziende che operano all'interno della Rete Natura 2000 regionale. Si rappresenta che i pochi habitat interessati sono habitat 62AO e 6510 la cui gestione sfrutta un canale contributivo gestito dal servizio (LR. 9/2005) e per la quale sono state previste misure di incentivazione."	Osservazione non riferita a specifiche misure di conservazione	Nessuna modifica alla misura

Tabella delle osservazioni al PDG adottato

N°	Prot	Data	Proponente l'osservazione	Misura vigente	Sintesi delle osservazioni	Motivazione e commenti	Esito osservazioni	Nuova misura o misura aggiornata
21	DGEN-GEN-2018-21282-A	25.06.2018	Associazione Uomo, Natura ed Energia	OSSERVAZIONI N.ri 21, 39 e 36 (quest'ultima presentata dalla Coltivatori Diretti) della tabella delle osservazioni	<p>Nelle risposte fornite a tali osservazioni, la misura originaria oggetto di modificazione viene citata in maniera diversa da come riportata nella tabella delle misure di conservazione SIC IT3310009 Magredi del Cellina, tabella in base alla quale sono state formulate le osservazioni stesse, compromettendo il processo partecipativo. Relativamente all'osservazione 39 non viene chiarito il significato preciso del termine appezzamento: tale mancata precisazione rende la norma sostanzialmente non comprensibile.</p> <p>In ogni caso dovrà essere pagato il deprezzamento fondiario e riformulato in sede di fiscalità considerando le minori redditività dei terreni conseguentemente all'applicazione di Natura 2000 (reddito agrario, reddito dominicale, etc.)</p>	Le misure REA20 e REA33 sono state oggetto di osservazioni sia durante il processo di partecipazione sia in esito al parere del CTS previsto ai sensi dell' art 10 della L.R. 7/2008. Pertanto le misure adottate presentano dei testi diversi. Date le osservazioni pervenute anche durante la fase successiva alla adozione i testi delle due misure sono accorpati nella nuova REA20.	Osservazione parzialmente accolta	<p>REA20 - Nuovi vigneti o frutteti - fasce tampone</p> <p>La realizzazione di nuovi vigneti o frutteti con superficie unitaria superiore a 3 ettari deve prevedere il mantenimento di una fascia tampone perimetrale di 4 metri in cui realizzare una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone e per la rimanente parte mantenuta a prato. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di presistenti siepi o formazioni arboree naturali perimetrali. Per nuovi vigneti o frutteti di dimensione superiore a 6 ettari vanno realizzate delle fasce tampone interne di dimensione e caratteristiche uguali a quelle perimetrali affinché ogni singola parte di vigneto o frutteto non sia superiore a 3 ettari. E' consentita la sola agricoltura con metodo biologico coltivazione biologica e nelle fasce tampone non è consentito l'uso di fertilizzanti, ammendanti e prodotti fitosanitari.</p>

VISTO: IL PRESIDENTE